

Parte Speciale

INTRODUZIONE

Questa sezione del documento, denominata “Parte speciale”, prevede l’illustrazione delle misure e dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

I presidi previsti dal Documento si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali** delle attività, validi per tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **protocolli specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni di carattere programmatico che rimandano - per una compiuta declinazione - alla normativa aziendale tempo per tempo in vigore (es. procedure, circolari, ordini interni).

I **protocolli generali** di controllo delle attività sono rappresentati da:

1. **Segregazione delle attività:** l’esercizio delle attività sensibili viene realizzato in stretta osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
2. **Norme:** la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività sensibile, in conformità alle prescrizioni del Modello.
3. **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
4. **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati, che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

La parte speciale si compone di 20 capitoli, ciascuno dedicato ad una specifica categoria di reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha analizzato in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall’associazione tra singole fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento

– anche in via meramente potenziale - alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e protocolli specifici (paragrafo 3).

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria, nonché le best practice internazionali.

In via generale, nel caso in cui un’attività sensibile individuata dalla Società sia, in

tutto o in parte, svolta da soggetti terzi su incarico della Società medesima, trovano applicazione – in sostituzione e/o ad integrazione dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli:

- **Contratti di outsourcing:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene stipulato uno specifico contratto che disciplina in maniera puntuale lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio (cd. Service Level Agreement o semplicemente "SLA") in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'outsourcer e regolare conseguentemente le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'outsourcer.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene individuato, all'interno della medesima, un soggetto/funzione cui compete di fungere da interlocutore del fornitore terzo, vigilando sul costante rispetto – da parte di quest'ultimo - delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata a soggetti terzi.
- **Clausole ad hoc:** nei contratti stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina delineata dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte di tali soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello stesso.
- **Presidi di controllo:** i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società la gestione di determinate attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 che potrebbero, anche solo potenzialmente, essere ascritti alla Società.

CAPITOLO 1 - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il presente capitolo si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

Obiettivo del presente capitolo è definire le regole che i dipendenti, gli organi sociali di Venezia Spiagge S.p.A. i collaboratori e, in generale, tutti i collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati nel medesimo considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

Ai fini dell'identificazione dei soggetti definiti Pubblica Amministrazione si riportano le seguenti precisazioni:

- per **Pubblica Amministrazione** si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari.
- agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. L' art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "**Publici Ufficiali**" e degli "**Incaricati di Pubblico Servizio**".
ai sensi dell'art. 357, primo comma, Cod. Pen., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo volgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
- ai sensi dell'art. 358 Cod. Pen. sono considerati soggetti incaricati di un pubblico servizio "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

1. I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ART. 24 E 25 DEL D.LGS.231/2001

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Si precisa che:

- il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni;
- la condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata (si tratta dunque di reato omissivo proprio);
- in caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32-quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. .

Si richiede, inoltre, ai fini della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, che il reato sia commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Esempio:

I Dipendenti Venezia Spiagge S.p.A., cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio fondi ricevuti per scopi di formazione del Personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Nel caso in cui il fatto commesso “offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il

danno o il profitto sono superiori a euro 100.000” la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni.

La condotta tipica è duplice, infatti consiste nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o nell'omissione di informazioni dovute, rendendosi dunque necessario il rimando a norme extrapenali che pongono in capo al soggetto un obbligo di verità. Si tratta di condotte che integrano rispettivamente il falso o mendacio e il silenzio antidoveroso, che vengono punite in quanto conducono all'effettivo conseguimento delle erogazioni. Si richiede, inoltre, ai fini della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, che il reato sia commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o dell'Unione Europea.”

Il momento consumativo del reato coincide con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica e quindi, quando si profilano nel caso concreto, il danno e il profitto ingiusto. Il dolo richiesto è un dolo generico, che deve avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del reato. Si richiede, inoltre, ai fini della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, che il reato sia commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Esempio:

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione ad un bando di gara (od offerta), Venezia Spiagge S.p.A. fornisce alla PA informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta) o in modo incompleto, facendo ricorso a imprecisioni, omissioni, falsità o analoghi artifici al fine di aggiudicarsi ed ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Si richiede, quindi, ai fini della responsabilità delle

persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, che il reato sia commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Essa può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”

Tale fattispecie si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi. Si richiede, quindi, ai fini della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, che il reato sia commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Esempio:

Una volta ottenuto un finanziamento, Venezia Spiagge S.p.A. viola il sistema informatico della PA al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”. La medesima pena è prevista anche per il soggetto corruttore ai sensi dell'art. 321 c.p..

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio a favore dell'offerente). In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32-quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. .

Tale fattispecie di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Esempio:

Un Amministratore o un dipendente di Venezia Spiagge S.p.A. offre del denaro o altra utilità, anche per il tramite di soggetti terzi, al funzionario della pubblica amministrazione al fine di

agevolare l'aggiudicazione di gare d'appalto per la fornitura di coperture assicurative alla PA. Un Amministratore o un dipendente di Venezia Spiagge S.p.A. offre ad un Agente della Guardia di Finanza una somma di denaro perché questi si impegni ad informare la Società per il tramite del corruttore di eventuali controlli fiscali organizzati dal proprio comando sulla Società e ad intervenire positivamente per impedire accertamenti sfavorevoli alla Società.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Esempio:

Un Amministratore o un dipendente di Venezia Spiagge S.p.A. versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai Codici di Procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo”.

Per la consumazione del reato, si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.

Si precisa che:

- per offerta si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità;
- per promessa si intende l'impegno ad una prestazione futura.

E' dunque sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al punto che vi sia il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Questo articolo non fa altro che estendere ai membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (quindi funzionari e agenti dislocati presso la Corte Penale internazionale, la UE, membri della Commissione, diplomatici, etc.) i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione.

Il reato che si concretizza nelle stesse fattispecie sopra descritte, nel quale però il "corrotto" è un "funzionario", nell'accezione più estesa che abbiamo sopra sinteticamente descritto, della Corte penale internazionale, della UE e di Stati esteri.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Integra il reato di traffico di influenze illecite chiunque, salvi i casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o in atti giudiziari, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro od altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso un "pubblico agente", ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio. Al contempo è punito anche colui che indebitamente compie la dazione o la promessa.

Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

Si precisa che:

- si tratta di un reato proprio;
- elemento costitutivo del reato è l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri;
- l'abuso è relativo ad atti rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale.

L'evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine.

La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 a titolo di concussione sembrerebbe configurabile solo nella forma del concorso tra un soggetto apicale

o tra un subordinato (che agiscono nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica) con il pubblico ufficiale.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.”

Nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni.

Il reato si configura nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio in un procedimento presso la Pubblica Amministrazione, si lasci indurre indebitamente a dare nell'immediato o a promettere di dare in futuro denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, o ad un terzo soggetto.

Si precisa che rispetto alla concussione di cui all'art. 317, soggetto attivo può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio.

Esempio

Si fa riferimento al caso di induzione, da parte della società, del soggetto chiamato a testimoniare, a rendere dichiarazioni mendaci o non rendere dichiarazioni, quando questi ha la facoltà di non rispondere, nel corso di un procedimento penale che vede il coinvolgimento della società stessa.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Mancato adempimento degli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, facendo mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Ai fini della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 si richiede, quindi, che il reato sia commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Esempio

In fase di assunzione di polizze assicurative verso un ente pubblico, si potrebbe non procedere o procedere parzialmente all'assunzione della copertura dei rischi, ovvero assumere la

copertura con massimali diversi rispetto da quanto previsto dalla convenzione stipulata a seguito dell'assegnazione del bando di gara con requisiti non realmente posseduti

È interessante rilevare che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente.

Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

Conseguimento per sé o per altri e in maniera indebita, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Esempio

Predisposizione di coperture assicurative per i rischi atmosferici in agricoltura con il ricorso all'utilizzo di risorse previste dai fondi FEAG e FEASR, documentando requisiti non realmente posseduti alterando la documentazione presentata per la copertura del rischio.

Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)

Il reato si configura nel caso di Appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico, 'vicino' alla Società, che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio.

La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per il reato di peculato è configurabile, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del medesimo decreto, solo quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel caso di Ricezione per sé o per un terzo di denaro od altra utilità, giovandosi dell'errore altrui, da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio 'vicino' alla Società.

La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui è configurabile, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del medesimo decreto, solo quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'abuso d'ufficio si configura nel caso in cui, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o in violazione di specifiche regole di condotta, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio 'vicino'

alla Società intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per il reato di abuso d'ufficio è configurabile, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del medesimo decreto, solo quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'analisi dei processi aziendali di Venezia Spiagge S.p.A. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (delitti contro la pubblica amministrazione). Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai seguenti reati societari:

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE		UO RESPONSABILE		
Gestione delle ritenute d'acconto	SOCIETÀ			Fiscale
Processo di riversamento delle imposte (tra le quali l'imposta di bollo, imposte sui redditi versamenti mensili e annuali, gestione IVA, Imposta di registro, IMU, ecc..)	SOCIETÀ			Fiscale
Gestione contabilità IVA e relativi versamenti - predisposizione 24	SOCIETÀ			Contabilità generale
Imposta di registro sui contratti di locazione attivi e relativo rinnovo	SOCIETÀ			Contabilità generale
Calcolo dell'imposta comunale sugli immobili di proprietà - IMU	SOCIETÀ			Contabilità generale
Gestione amministrativa del personale	SOCIETÀ			Amministrazione del personale

ATTIVITÀ SENSIBILE		UO RESPONSABILE		
Assunzione di personale tramite contratti agevolati	SOCIETÀ			Amministrazione del personale

Corruzione (Artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE		UO RESPONSABILE		
Gestione contenzioso tributario	SOCIETÀ			Direzione Amministrativa
Acquisto di beni e servizi	SOCIETÀ			Acquisti
Gestione della tesoreria/pagamenti della Società	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione omaggi	SOCIETÀ			Divisione Commerciale/Marketing
Gestione sponsorizzazioni dirette a soggetti della PA	SOCIETÀ			Direzione Commerciale/Marketing
Ricorso a fornitori esterni per consulenze, supporto documentale per iniziative promozionali e pubblicitarie e acquisti di pertinenza della struttura (arredi, insegne, ecc...) Vendita spazi pubblicitari	SOCIETÀ			Direzione Commerciale/Marketing
Gestione sponsorizzazioni dirette a soggetti della PA	SOCIETÀ			Direzione Commerciale/Marketing
Ricorso a società fornitrici esterne per attività di consulenza e/o programmazione	SOCIETÀ			Acquisti
Contratti di locazione attiva e passiva	SOCIETÀ			Acquisti
Gestione vertenze legali	SOCIETÀ			Servizio Legale, Affari legali e societari e Privacy

ATTIVITÀ SENSIBILE		UO RESPONSABILE		
Ricorso a legali esterni	SOCIETÀ			Servizio Legale, Affari legali e societari e Privacy
Formazione finanziata verso il personale dipendente	SOCIETÀ			Gestione Risorse Umane
Assunzione di personale	SOCIETÀ			Gestione Risorse Umane
Gestione delle promozioni e avanzamenti di carriera - Sistemi di valutazione del personale	SOCIETÀ			Gestione Risorse Umane

Concussione (art. 317 c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE		UO RESPONSABILE		
Attività in qualità di sostituto d'imposta	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE		UO RESPONSABILE		
Partecipazione a gare promosse da Enti pubblici	SOCIETÀ			Direzione commerciale

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società.

Venezia Spiagge S.p.A. ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione, a tutti i destinatari è richiesto di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A. ancorchè mediati e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- rispettare i principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui sia coinvolta la P.A.;
- adottare comportamenti idonei al rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A.;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui la Società si interfaccia direttamente o indirettamente con la P.A.;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la P.A.;
- osservare le disposizioni di legge ed interne relative alla "sicurezza dei dati" al fine di prevenire eventuali illeciti commessi attraverso l'utilizzo di apparati e procedure informatiche;
- fornire informazioni veritiere ed appropriate ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, o finanziamenti agevolati;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione, la loro verificabilità ed il rispetto dei principi contabili;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- prevedere nell'attività di selezione ed assunzione del personale una procedura interna che regoli la partecipazione di più funzioni aziendali e preveda l'esistenza di evidenze a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate in base a valutazione di idoneità dei candidati;
- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o di altri collaboratori) ovvero in caso di "traffico di influenze illecite, devono essere adottati i seguenti comportamenti:
 - non dare seguito alla richiesta;
 - fornire informativa tempestiva al proprio responsabile;
 - attivare una formale informativa, verso l'Organismo di Vigilanza.

Altresì è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri ovvero a chi si propone quale “mediatore” nei confronti dei pubblici funzionari;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell’attività amministrativa;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura – anche attraverso l’intervento di “mediatori” - in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione; compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste agli art. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- effettuare pagamenti non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare il compimento di un’attività di routine o comunque prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui la Società si relaziona;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- richiedere prestazioni da parte dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all’interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare direttamente o indirettamente dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore;
- porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere.

Nel prevenire la commissione del reato di truffa in danno dello Stato o di altro Ente

Pubblico sono stati individuati i seguenti protocolli specifici:

- in occasione della Gestione delle ritenute d'acconto, sia proprio che per conto terzi, è stato previsto oltre al controllo di linea e al controllo trimestrale del revisore anche l'utilizzo di un conto di contabilità per i pagamenti;
- nel processo di riversamento delle imposte, sia proprio che per conto terzi, è stato individuato il controllo di primo livello da parte del responsabile del servizio contabilità o dal responsabile del servizio fiscale che riconcilia le imposte da versare con i movimenti ed i saldi contabili e il controllo di secondo livello da parte del responsabile Direzione amministrativa che si articola in un ricontrollo del primo livello e in controlli a campione delle voci contabili. E' infine previsto un controllo trimestrale da parte del revisore legale sulle quietanze di pagamento effettuate. Sui riversamenti di natura fiscale è presente anche il controllo da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti;
- nella predisposizione del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili di proprietà – IMU, nella gestione contabilità IVA e relativi versamenti - predisposizione F24, e nell'imposta di registro sui contratti di locazione attivi e relativo rinnovo, sia in proprio che per conto terzi, è previsto, per ognuna delle attività sensibili, un controllo di linea: esiste un conto di contabilità che mensilmente, una volta effettuato il versamento, deve ritornare a zero. Vi è inoltre controllo contabile da parte del revisore legale;
- nel caso di assunzione di personale tramite contratti agevolati sono previsti controlli di linea;
- in occasione della Gestione operazioni di compravendita immobiliare è previsto il ricorso a stime e valutazioni peritali di terzi, coinvolgimento di un Pubblico Ufficiale (Notaio), controllo contabile a campione da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti.

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione a danno della Pubblica Amministrazione e Corruzione in atti giudiziari nonché del reato di traffico di influenze illecite, sono stati individuati i seguenti protocolli specifici:

- per l'acquisto di beni e servizi, sia in proprio che per conto terzi, sono previsti controlli di linea sistematici (ad es. verifica dei poteri di firma sull'ordine effettuati dall'ufficio acquisti;) monitoraggio dei poteri delegati con flusso informativo al Cda;
- nell'attività di Gestione della tesoreria/pagamenti della Società, sia in proprio che per conto terzi, l'esecuzione dei pagamenti richiede una doppia autorizzazione da parte di due soggetti delegati che controllano il merito della richiesta di pagamento e inseriscono la disposizione di pagamento nel sistema *Homebanking*;

- nella gestione omaggi, nel ricorso a fornitori esterni per consulenze, supporto documentale per iniziative promopubblicitarie acquisti di pertinenza della struttura, sia in proprio che per conto terzi, sono previsti a presidio del rischio sia controlli di linea, sia il sistema delle deleghe e procure aziendali;
- nell'attività di gestione sponsorizzazioni dirette a soggetti della PA, per dar seguito ad esse, è prevista doppia autorizzazione, sia da parte del responsabile;
- per il ricorso a società fornitrici esterne per attività di consulenza e/o programmazione, sia in proprio che per conto terzi, sono previsti Controlli da parte dell'ufficio acquisti sulla RdA (Richiesta di acquisto) ed il monitoraggio dei poteri delegati in ambito processo acquisti;
- nella gestione delle convenzioni commerciali/sconti ai clienti persona fisica e/o impresa è prevista, a presidio del rischio;
- in occasione della gestione delle promozioni e avanzamenti di carriera, sia in proprio che per conto terzi, sono previste specifiche procedure operative e verifiche da parte della Direzione Generale e del Consiglio di Amministrazione;

Nel prevenire la commissione del reato concussione - Induzione a dare o promettere utilità, è previsto, nell'attività in qualità di sostituto d'imposta, sia in proprio che per conto terzi, il controllo insito nelle procedure operative.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso. In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;

- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 2 - I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Il presente capitolo si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Obiettivo del presente capitolo è definire le regole che i dipendenti, gli organi sociali di Venezia Spiagge S.p.A. i collaboratori e, in generale, tutti i collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati nel medesimo considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS DEL D.LGS. 231/01

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Tale reato punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commettendone alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del precedente articolo, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455

c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in ragione del particolare requisito soggettivo che qualifica il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione, commettendo - in tal modo ed in tale momento - il reato in parola.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in tal caso, le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con specifico riferimento ai valori di bollo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di

pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le due ipotesi di reato considerate prevedono due figure di reato autonome, volte a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Le due ipotesi di reato (per la cui applicabilità il comma 3 dell'art. 473 c.p. richiede in ogni caso che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale) hanno ad oggetto la medesima condotta, ma un differente oggetto materiale: infatti, la condotta del primo comma ha ad oggetto il marchio ed altri segni distintivi, mentre quella del secondo riguarda brevetti, disegni o modelli industriali.

La fattispecie penale prevista dall'art. 473 c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 473 c.p., come riformato dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009, sanziona con la pena della reclusione e della multa chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Ai sensi dell'art. 473, secondo comma, c.p., è altresì punito chiunque contraffà o altera

brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione – sempre con il medesimo fine - prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

A differenza dell'art. 473 c.p., la fattispecie in commento prevede una serie di condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul medesimo oggetto materiale del reato: i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

La differenza principale fra gli artt. 473 e 474 c.p. è rappresentata dal fatto che l'art. 473 riguarda la contraffazione del segno in sé, indipendentemente dall'apposizione del segno sul prodotto, mentre l'art. 474 c.p. punisce la messa in commercio di un prodotto già contraddistinto da un segno contraffatto.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 bis del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contemplati dall'art. 25 bis del d.lgs 231/2001:

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ		UO RESPONSABILE
Vendita di prodotti con loghi di terzi	SOCIETÀ		Direzione Commerciale

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del presente protocollo sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità alle regole dettate dalla normativa in materia di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

La Società utilizza unicamente mezzi di pagamento tracciabili; è pertanto fatto divieto di

utilizzare e movimentare denaro contante per qualsiasi tipologia di transazione passiva economico – finanziaria.

La presente Parte speciale prevede in particolare che i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate precedentemente;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati precedentemente indicati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari del presente protocollo, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere qualsiasi operazione o attività che possa configurarsi come reato di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi;
- procedere alla contraffazione o all'alterazione di un marchio, di un segno distintivo (nazionale o estero), di un prodotto assicurativo potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale altrui, e/o fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati nonché introdurre gli stessi, importandoli, nel territorio dello Stato, venderli o porli altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto.

Nel prevenire la commissione del reato di *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, la Società ha predisposto i seguenti protocolli specifici:

- la gestione degli incassi e pagamenti avviene attraverso sistemi di pagamento tracciati, quali disposizioni di bonifico ovvero rilascio di assegni circolari o di traenza ai beneficiari;
- nelle attività di comunicazione, marketing e pubblicità dei prodotti della Società, nei limiti in cui la medesima sia consentita dalla legge (anche in considerazione della tipologia di prodotto), i Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, saranno tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:
 - astenersi da qualunque forma di utilizzo o riferimento a marchi, disegni o immagini e segni distintivi di prodotti industriali nazionali od esteri di terzi senza il loro preventivo consenso;
 - svolgere opportune indagini di mercato al fine di identificare possibili rischi di contraffazione o alterazione di marchi, brevetti, disegni o modelli industriali, e segni distintivi di prodotti concorrenti rispetto a quelli oggetto delle attività di comunicazione, marketing e pubblicità pianificate dalla Società;
 - ove siano identificati rischi di contraffazione od alterazione, rinunciare alla campagna

di comunicazione, marketing e pubblicità ovvero apportare le necessarie modifiche o adottare le opportune misure al fine di neutralizzare i predetti rischi.

Nell'attività di vendita di prodotti con loghi di terzi, prevedere la verifica da parte della Direzione Commerciale sull'utilizzo di loghi societari di terzi nella modulistica aziendale o in occasione di eventi in coerenza con le convenzioni commerciali in essere.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dal Gruppo;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 3 - I REATI SOCIETARI

Obiettivo del presente capitolo è definire le regole che i dipendenti, gli organi sociali di Venezia Spiagge S.p.A. i collaboratori e, in generale, tutti i collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati nel medesimo considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Questa fattispecie di delitto si realizza tramite l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore .

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere solo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che, secondo l'art. 110 c.p., concorrono nel reato, da questi ultimi, commesso; la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la procedibilità è sempre d'ufficio;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- i falsi basati su di una valutazione di un dato numerico a una realtà sottostante, i cd. falsi estimativi, sono esclusi dall'ambito applicativo.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis cc.

Con riguardo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, c'è da ribadire l'autonomia della responsabilità da reato dell'ente rispetto alla responsabilità penale della persona fisica non punibile. (Cassazione penale 11518/2019)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Questa fattispecie di reato si realizza qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni

riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 173-bis del T.U. Finanza, D. Lgs. n. 58/98).

L'art. 34 (Falso in prospetto), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame.

La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (**Falso in prospetto) del T.U. Finanza.**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

In ragione di quanto sopra, si ritiene che - allo stato - l'ipotesi criminosa in parola potrebbe configurarsi esclusivamente a titolo di concorso con il reato proprio altrui.

Impedito controllo (art. 2625 c.c. ed art. 29 D. Lgs. 39/2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legale attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle ..

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati, organo di controllo o revisore legale, mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni relative a informazioni, dati e documenti.

Esempio:

Un funzionario della Società rifiuta di fornire al Collegio Sindacale o al Revisore Legale dei

Conti, i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio").

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

In relazione ai rapporti infragruppo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Esempio:

I soci si fanno restituire indebitamente i conferimenti, effettuati alla società, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

L'attività nel cui ambito potrebbe astrattamente esser realizzata la fattispecie di reato in oggetto è nella ripartizione utili e riserve in proprio e per conto terzi.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della società o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Esempio:

L'organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2357 C.C., 2359-bis C.C., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c., il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

L'amministratore interessato deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale o al Revisore Legale dei Conti di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Nei casi di inosservanza a quanto disposto ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale o dal Revisore Legale dei Conti entro novanta giorni dalla loro data. L'amministratore interessato risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U.F., ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U.B., del T.U.F., del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e, anche su base consolidata, del d.lgs. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti ("reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i liquidatori (“reato proprio”).

Parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all’art. 2629 c.c., costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)

Tale condotta si verifica nel caso in cui, anche per interposta persona, a seguito di dazione, promessa o offerta di denaro o altra utilità non dovuti, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e soggetti che nell’ambito organizzativo della società esercitano funzioni direttive diverse, per sé o per altri, affinché, , compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.)

Tale condotta si verifica nel caso in cui, a seguito di promessa o offerta di denaro o altra utilità non dovuti, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e soggetti che nell’ambito organizzativo della società esercitano funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, l’offerta o la promessa non sia accettata.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la società, vengono prese in particolare considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all’interesse della società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

L’attività nel cui ambito potrebbe astrattamente esser realizzata la fattispecie di reato in oggetto è la gestione degli adempimenti societari (gestione assemblee), in proprio e per conto terzi.

Esempio:

Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell’assemblea, predispone e produce nel corso dell’adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un’azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto

profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie in esame è analizzata nel Protocollo “Disciplina del Market Abuse e il reato di Aggiotaggio”.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti (“reato proprio”);
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- particolare attenzione dovrà pertanto essere posta dalla Società nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale ad improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo all’attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.

Esempio:

Il Presidente, l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale ostacolano l’attività di controllo posta in essere dalle Autorità di Vigilanza mediante esposizione di fatti o operazioni non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero con l’occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI

L'analisi dei processi aziendali di Venezia Spiagge S.p.A. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai seguenti reati societari:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), Falso in prospetto (art. 173-bis del T.U.F., D. Lgs. n. 58/98)

ATTIVITÀ SENSIBILE		UO RESPONSABILE		
Predisposizione del progetto di bilancio annuale	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Valutazione degli accantonamenti fiscali	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione contabile delle spese per beni e servizi	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione delle registrazioni contabili	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Valutazione delle spese da capitalizzazione o spendere nell'anno	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Valorizzazione dei titoli in portafoglio e delle partecipazioni	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione delle poste oggetto di stima: Cespiti, Riserve	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Ricorso a fornitori esterni per consulenze, supporto documentale per iniziative promozionali e pubblicitarie e acquisti di pertinenza della struttura (arredi, insegne, ecc) Vendita spazi pubblicitari	SOCIETÀ			Direzione Commerciale
Acquisto di sistemi informativi	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

ATTIVITÀ SENSIBILE		UO RESPONSABILE		
Stime delle somme da accantonare per spese legali	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Emissione strumenti finanziari	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Impedito controllo (art. 2625 c.c. ed art. 29 D.Lgs. 39/2010)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Predisposizione del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della gestione separata:				Direzione amministrativa
Gestione dei rapporti con il collegio sindacale o il revisore legale	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Attività di reporting verso gli organi apicali in materia commerciale	SOCIETÀ			Direzione Commerciale
Predisposizione procedure operative	SOCIETÀ			Direzione Generale
Reporting al CdA	SOCIETÀ			Direzione generale
Gestione delle convenzioni commerciali/sconti ai clienti persona fisica e/o impresa	SOCIETÀ			Divisione commerciale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Restituzione quote sociali	SOCIETÀ			Consiglio di Amministrazione

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Ripartizione utili e riserve	SOCIETÀ			Consiglio di Amministrazione

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628

c.c.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione delle partecipazioni in portafoglio	SOCIETÀ			Consiglio di Amministrazione

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione operazioni societarie di natura straordinaria	SOCIETÀ			Consiglio di Amministrazione

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Comunicazione del conflitto di interesse	SOCIETÀ			Consiglio di Amministrazione

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione dei fondi da destinare alla sottoscrizione del capitale sociale	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis comma 1 c.c.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Ricorso a società fornitrici esterne per attività di consulenza e/o programmazione	SOCIETÀ			Direzione generale
Compravendita di strumenti finanziari di emittenti non quotati	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione omaggi	SOCIETÀ			Direzione Commerciale

Gestione sponsorizzazioni dirette a soggetti privati	SOCIETÀ			Direzione Commerciale
Ricorso a fornitori esterni per consulenze, supporto documentale per iniziative promopubblicitarie e acquisti di pertinenza della struttura (arredi, insegne, ecc...) Vendita spazi pubblicitari	SOCIETÀ			Direzione Commerciale
Manutenzione ordinaria e straordinaria - Affidamento lavori a imprese	SOCIETÀ			Direzione generale

Gestione locazioni attive e passive	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione vertenze legali	SOCIETÀ			Direzione generale
Ricorso a legali esterni	SOCIETÀ			Servizio Legale, Affari legali e societari e Privacy
Formazione finanziata verso il personale dipendente	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane e sostenibilità
Assunzione di personale	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane e sostenibilità
Gestione delle promozioni e avanzamenti di carriera - Sistemi di valutazione del personale	SOCIETÀ			Gestione Risorse Umane e Servizi Generali - Sviluppo Risorse Umane e formazione
Contenzioso tributario	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Acquisto di beni e servizi	SOCIETÀ			Acquisti
Gestione della tesoreria/ pagamenti della Società	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione adempimenti societari: gestione assemblee	SOCIETÀ			PRESIDENZA

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Redazione del libro giornale	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Redazione dei Registri IVA	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Redazione del Libro inventari	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Redazione del Libro Soci	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Redazione del Registro Beni Ammortizzabili	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione delle indagini finanziarie	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Relazione sulle tariffe	SOCIETÀ			Direzione commerciale/marketing
Predisposizione e stesura dei verbali del CdA	SOCIETÀ			Affari societari

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla politica aziendale tali da impedire e prevenire la commissione dei reati indicati. La Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati appena descritti, a tutti i destinatari è fatto obbligo di:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;

- fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Inoltre, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non veritiera della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla legge e dalle procedure vigenti riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare agli amministratori e al Collegio Sindacale o al Revisore Legale dei Conti ogni interesse, per conto proprio o di terzi, che si abbia in una determinata operazione della società, ai sensi dall'art. 2391, comma 1, del codice civile;
- restituire conferimenti ai soci, al di fuori dei casi specificatamente previsti dallo Statuto;
- compiere operazioni di ripartizione degli utili che non possono per legge o per statuto essere attuate;
- effettuare riduzioni del capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o al Revisore Legale dei Conti;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, le segnalazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa e/o richiesti dalle Autorità predette;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di soggetti terzi per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura, in favore di soggetti terzi o dei loro familiari.

Nel prevenire la commissione dei reati di falsità in genere, i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali che:

- identificano con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica

per le loro trasmissione alle funzioni responsabili;

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- prevedano la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema;
- le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali, sia da parte delle strutture interne sia da parte delle strutture esterne incaricate (revisori).

Di seguito sono riportati i controlli necessari a fronte dei rischi rilevati nel processo di formazione del bilancio:

- assicurare che le registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- garantire che il sistema non consenta la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili;
- mappare a sistema i conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
- verificare che i documenti a supporto del processo di formazione del bilancio siano redatti attraverso l'utilizzo di strumenti in grado di garantire il collegamento tra registrazioni contabili ed extracontabili;
- garantire che la rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali, avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono tali dati nel sistema;
- prevedere l'obbligo da parte dei componenti del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti della Società di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- garantire che la circolazione interna e verso terzi di documenti attinenti le informazioni riservate sia sottoposta a particolare attenzione onde evitare pregiudizi alla Società ed indebite divulgazioni.

Oltre ai protocolli generali, sono stati individuati, per la prevenzione della fattispecie di reato *False comunicazioni sociali e Fatti di lieve entità* i seguenti protocolli specifici:

- in occasione della attività di predisposizione del bilancio annuale, all'interno della Direzione amministrativa è stata definita una struttura di controlli interni, sia in

proprio che per conto terzi, per la verifica delle tabelle di dati e delle elaborazioni rilevanti che vanno in contabilità; chi redige la tabella non è la stessa persona che effettua i controlli sulle quadrature.

- nella Gestione delle registrazioni contabili, è presente un controllo quadratura dati tra quanto pagato e quanto passato in contabilità.
- nel ricorso a fornitori esterni per consulenze, supporto documentale per iniziative promo-pubblicitarie e acquisti di pertinenza della struttura (arredi, insegne, ecc...) e vendita spazi pubblicitari è prevista segregazione attività tra chi inserisce ordini e chi esegue scritture contabili;
- nell'ambito degli acquisti dei sistemi informativi è presente un controllo da parte della Contabilità Generale;

Per la prevenzione della fattispecie di reato di *Falso in prospetto* sono previsti controlli di linea e controlli da parte della Direzione amministrativa.

Per la fattispecie di *Impedito controllo*, è previsto che:

- i rapporti con i comitati e con la . siano intrattenuti dalla direzione amministrativa;
- le richieste e le trasmissioni di dati ed informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dagli organi di controllo contabile sono documentate e conservate dalla direzione amministrativa;
- è garantito al soggetto incaricato del controllo contabile il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico;

Sono stati individuati, inoltre, i seguenti protocolli specifici:

- in occasione della predisposizione procedure operative si prevede segregazione delle attività tra chi richiede, predispone ed approva le procedure operative;

Per la fattispecie di *Indebita restituzione dei conferimenti, Illecite operazioni sulle azioni o quote social e Formazione fittizia del capitale*, è previsto il Controllo contabile da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti.

Al fine di prevenire la fattispecie di *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*, è previsto che:

- la ripartizione degli utili e gli accantonamenti a riserve avvenga nel rispetto dei principi civilistici e fiscali prendendo atto del verbale dell'assemblea e che la dichiarazione del Modello Unico venga predisposta con il supporto del tributarista / fiscalista e l'ufficio Finanza e Amministrazione disponga il versamento delle imposte dovute.

In caso di *Operazioni in pregiudizio dei creditori*, dal momento che si tratta operazioni straordinarie, sono sempre oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono inoltre previste verifiche da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti.

Per la prevenzione della fattispecie di *Omessa comunicazione del conflitto di interessi*, è previsto che:

l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Nei casi sopra descritti la delibera del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione, per la Società.

Per la prevenzione della fattispecie di *Corruzione tra privati nonché per quella di Istigazione alla corruzione tra privati* sono stati individuati i seguenti protocolli specifici:

- nell'ambito della compravendita di strumenti finanziari di emittenti non quotati è previsto il controllo da parte della direzione amministrativa;
- per le attività di gestione delle gare d'appalto che hanno ad oggetto coperture assicurative, sono previsti controlli di linea e limiti nel sistema di procure e deleghe aziendali;
- nell'attività di acquisto di beni e servizi sono previsti controlli di linea sistematici mediante verifica dei poteri di firma sull'ordine effettuati dall'ufficio acquisti e monitoraggio dei poteri delegati con flusso informativo al Cda; controlli da parte del collegio sindacale;
- per la gestione operazioni di compravendita immobiliare vi è il ricorso a stime e valutazioni peritali da parte di terzi;
- in caso di ricorso a società fornitrici esterne per attività di consulenza e/o programmazione, sia in conto proprio che per conto terzi, è previsto il controllo da parte dell'ufficio acquisti sulla Richiesta di Acquisto (RdA);
- nell'ambito del ricorso a fornitori esterni per consulenze, supporto documentale per iniziative promo-pubblicitarie e acquisti di pertinenza della struttura è previsto un controllo mediante il sistema delle deleghe e procure aziendali;
- nella gestione delle promozioni e avanzamenti di carriera - Sistemi di valutazione del personale, sia in proprio che per conto terzi, sono previste verifiche da parte della Direzione Generale;
- per la gestione della tesoreria/pagamenti della Società, sia in proprio che per conto terzi, nell'ambito dell'esecuzione dei pagamenti si richiede una doppia autorizzazione da parte di due soggetti delegati che non controllano il merito della richiesta di pagamento, a tali soggetti è inibita la possibilità di inserire una disposizione di pagamento nel

sistema Homebanking;

- in occasione della gestione del contenzioso tributario, è previsto il controllo da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti;

Per la prevenzione della fattispecie di *Illecita influenza sull'assemblea*, è previsto che:

- l'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. La Direzione Generale si occupa, dell'invio ai soci dell'ordine del giorno e di mettere a disposizione degli stessi il bilancio nei termini previsti per legge.

Infine, per la fattispecie di *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*, sono previsti i seguenti protocolli:

- in occasione della redazione del libro giornale l'ufficio preposto effettua un controllo formale sui registri ricevuti ma non entra nel merito dei dati;

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso. In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- 1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231. Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:
 - violazioni di leggi e norme applicabili;
 - violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
 - comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dal Gruppo;
 - eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 4 - I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Obiettivo del presente capitolo è definire le regole che i dipendenti, gli organi sociali di Venezia Spiagge S.p.A., i collaboratori e, in generale, tutti i collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati nel medesimo considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali con particolare riferimento a:

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);**
- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);**

nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*.

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali in materia e alla Convenzione di New York.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contemplati dall'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis), Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Acquisto di beni e servizi	SOCIETÀ			Acquisti
Ricorso a fornitori esterni per consulenze, supporto documentale per iniziative promo-pubblicitarie e acquisti di pertinenza della struttura (arredi, insegne, ecc...) Vendita spazi pubblicitari	SOCIETÀ			Direzione Commerciale
Gestione operazioni di compravendita immobiliare Selezione del fornitore per: - Compravendita immobili - Vendita cespiti	SOCIETÀ			Direzione generale
Assunzione di personale	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane
Gestione beneficenza (elargizione di somme di denaro a soggetti terzi quali ad es. Onlus)	SOCIETÀ			Presidenza / Direzione Generale
Gestione del processo di scelta dei collaboratori e/o fiduciari (ad esempio scelta dei legali, ecc...)	SOCIETÀ			Presidenza / Direzione Generale

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

A tutti i destinatari è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- evitare di concludere operazioni ovvero aprire nuovi rapporti a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle c.d. Liste antiterrorismo;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti.

Tenuto conto di ciò, al fine di scongiurare il pericolo che le risorse finanziarie della Società vengano utilizzate per le finalità illecite di cui all'art. 25 quater, è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario e della relativa somma;
- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi;
- selezionare il personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

Nel prevenire la commissione del reato di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, la Società ha disposto i seguenti protocolli specifici:

- nell'attività di acquisto di beni e servizi, sia in proprio che per conto terzi, sono previsti controlli di linea;
- nella gestione operazioni di compravendita immobiliare, di vendita di cespiti, ricorso a fornitori esterni per consulenze, supporto documentale per iniziative promo-pubblicitarie e acquisti di pertinenza della struttura (arredi, insegne, ecc..) e vendita spazi pubblicitari, gestione contratti di collaborazione con i collaboratori, assunzione del personale, gestione della beneficenza, gestione di scelta dei collaboratori sono previsti controlli di linea e l'utilizzo di un applicativo funzionale all'analisi delle anagrafiche dei soggetti al fine di controllare e valutare i soggetti (clienti, beneficiari, danneggiati,

fornitori, intermediari etc.) nell'ambito di operazioni (sia in entrata che in uscita) che per vari aspetti possano apparire anomale o sospette sotto il profilo del finanziamento al terrorismo.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- 1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

- 2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 5 - I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Obiettivo del presente capitolo è definire le regole che i dipendenti, gli organi sociali di Venezia Spiagge S.p.A., i collaboratori e, in generale, tutti i collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili devono adottare al fine di prevenire il verificarsi dei reati nel medesimo considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito si rammenta che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla Società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo. La forma di concorso che può presentare i maggiori profili di rischio è quella connessa al supporto ed all'ausilio – ad esempio mediante strumenti informatici, siti Internet od altri apparati tecnici volti ad agevolare il compimento delle fattispecie criminose – a favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla pedopornografia.

Affinché possa configurarsi un concorso dell'esponente societario nel reato è necessario che tale condotta si risolva in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che tale soggetto persegue.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Si ritengono attività a rischio quelle in qualsivoglia modo ricollegate ai soggetti che esercitino su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.).

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

La disposizione contempla due distinte fattispecie incriminatrici:

- il reclutamento o l'induzione alla prostituzione di un minore o il favoreggiamento, lo sfruttamento, la gestione, l'organizzazione o il controllo dell'attività di prostituzione dello stesso o il trarne profitto;
- il compimento di atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o di altra utilità, anche se solo promessi.

La norma tutela la libertà psico-fisica del minore. Trattasi di reato comune, in cui il soggetto passivo può essere solamente un minore

Reati finalizzati alla repressione della pedofilia

Si ritengono attività a rischio quelle finalizzate a prestare ausilio e supporto a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulgino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulgino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede, con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1 c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la Società, una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la Società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto la strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione di tali strumenti ed apparati.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma è destinata a tutelare la dignità umana e punisce infatti chi recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca, ospiti, cede l'autorità di persone sottoposte ad una condizione paragonabile alla schiavitù, ovvero soggette a condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra. Punisce altresì chi compie le azioni suddette mediante inganno, abuso di autorità ed altre modalità in grado di carpire le prestazioni lavorative, sessuali o

diretta all'accattonaggio o comunque ad attività illecite di prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Vengono punite le condotte di sfruttamento di persone già ridotte in schiavitù. Il delitto in esame può concorrere con quello di riduzione in schiavitù e con quello di tratta di persone.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis) La legge n. 199/2016 sulle *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*, entrata in vigore il 4 Novembre del 2016, ha aggiunto anche il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra gli illeciti che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti.

Le nuove disposizioni, con l'obiettivo di maggiori garanzie per la tutela dei lavoratori agricoli e di contrastare il fenomeno del c.d. caporalato, modificano l'art. 603 bis del c.p., prevedendo la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La pena è inasprita, da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore ingaggiato, qualora la condotta sia caratterizzata da violenza o minaccia.

Costituiscono inoltre aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà, il fatto che:

- il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di pericolo grave, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Ai fini del presente articolo, costituiscono indici di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore alle condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La violazione comporterà per l'ente l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie, sia di sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno, tra cui:

- sospensione o revoca dell'autorizzazione, delle licenze o delle concessioni;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

È prevista la sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, qualora l'ente o una sua unità organizzativa, dovesse essere stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Il delitto di adescamento di minori è punibile "se il fatto non costituisce più grave reato", solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.

La norma presenta dunque natura sussidiaria e si configura solamente quando si compiano atti destinati a carpire la fiducia del minore, per commettere i delitti elencati nell'articolo quali prostituzione, pornografia anche virtuale e violenza sessuale.

2. LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 quinquies del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contemplati dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001:

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ		UO RESPONSABILE
Acquisto di beni e servizi	SOCIETÀ		Acquisti
Manutenzione ordinaria e straordinaria - Affidamento lavori a imprese	SOCIETÀ		Direzione generale

Gestione del sistema informativo	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione del Servizio di centralino/portineria	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane
Assunzione di personale	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale.

A tutti i destinatari è richiesto di:

- aggiornare costantemente gli strumenti informatici in dotazione al personale con sistemi che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale di pornografia minorile (c.d. strumenti di "content filtering" abilitati attraverso l'utilizzo di un proxy server).

Ai destinatari del seguente Modello è fatto divieto di:

- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere, anche potenzialmente, l'integrità personale di qualunque individuo che svolga la propria attività in nome o per conto della società;
- accedere a siti internet contenenti materiale di pornografia minorile.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i seguenti protocolli specifici:

- nell'attività di acquisto di beni e servizi, sia in proprio che per conto terzi, l'ufficio acquisti, limitatamente ai fornitori di competenza, utilizza software dedicati per verificare l'affidabilità del fornitore, solidità e caratteristiche del fornitore (rating del fornitore); è dunque presente un controllo di linea non sistematico.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 6 - I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DANARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Il presente capitolo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio previsti all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel novero dei reati presupposto dalla Legge n. 186 del 6 novembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, che ha introdotto l'art. 648-ter.1 del codice penale e ha conseguentemente modificato la rubrica e il comma 1 dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

Una parte di questi reati erano già stati inseriti tra quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dalla legge 16 marzo 2006 n. 146, sotto il profilo di reati transnazionali, cioè reati che vengono commessi in più Stati.

Il D.Lgs. 231/2007 ha specificamente introdotto il riferimento ai reati di ricettazione e riciclaggio di denaro tra quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di Venezia Spiagge S.p.A. i collaboratori e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili siano consapevoli della rilevanza di questi reati ai fini del D.Lgs. 231/2001 e adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi *“fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”*.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per *“acquisto”* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene; il termine *“ricevere”* sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza, mentre per *“occultamento”* si intende il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività finalizzata a mettere in contratto l'autore del reato principale e il terzo acquirente. L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Esempio

In via del tutto astratta, si può ipotizzare che il responsabile dell'Ufficio Acquisti, al fine di risparmiare sui costi di una fornitura aziendale, si rivolga ad un fornitore notoriamente coinvolto in traffici illeciti che può procurare la merce a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato perché di provenienza illecita.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Segue, nel quarto comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile *“anche quando*

l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "ripuliti" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali, mentre le "operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza possono essere considerate (tutte) quelle in grado di intralciare l'accertamento, da parte della autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato. Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi. Per quanto attiene la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione, la condotta omissiva può essere fatta rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di "*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice penale del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. La condotta, espressa dall'inciso "*impiega in attività economiche o finanziarie*", consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo, dall'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è

favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l’aspetto intellettuale; non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale.

Esclusi i profili professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Questa ipotesi di reato è configurabile in capo a Venezia Spiagge S.p.A. in quanto colpisce chi reimpiega il profitto illecito, derivante dalla commissione di altri reati, in attività economiche e imprenditoriali, non è invece punita la condotta di colui che impiega il profitto del reato per le proprie spese personali.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contemplati dall'art. 25-*octies* del d.lgs 231/2001:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Acquisto di beni e servizi	SOCIETÀ			Acquisti

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e concorso in Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Acquisto di beni e servizi	SOCIETÀ			Acquisti
Contratti di locazione attiva e passiva	SOCIETÀ			Direzione generale
Gestione operazioni di compravendita immobiliare Selezione del fornitore per: - Compravendita - Vendita cespiti	SOCIETÀ			Direzione generale

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Registrazioni e Gestione contabilità generale, contabilità c/c, contabilità fornitori, contabilità IVA, gestione Ritenute di acconto, adempimenti amministrativi e gestione dichiarazioni periodiche	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione dichiarazioni: dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: affinché si realizzi il reato è necessario che l'evasione fiscale avvenga mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatori e relativi a operazioni inesistenti.	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione dichiarazioni: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (emissione polizze non veritiere; somme accantonate per oneri futuri con poca probabilità di accadimento,) Dichiarazione fraudolenta nel non corretto riversamento di quanto fiscalmente incassato con i premi (attività di sostituto d'imposta) ; reato tributario che consente all'impresa di trattenere le somme ottenute da fattispecie di reati tributari e reimpiegare le disponibilità in modo da configurare il reato di autoriciclaggio	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione dichiarazioni: dichiarazione infedele. Il reato si realizza attraverso l'indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi inesistenti quando l'imposta evasa è superiore ai 50.000 Euro	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione documenti contabili. Occultamento o distruzione di documenti contabili: tale reato, finalizzato ad impedire la ricostruzione del reddito, si realizza mediante la distruzione o l'occultamento di scritture contabili e/o documenti la cui conservazione è obbligatoria.	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione versamento di ritenute certificate	SOCIETÀ			Fiscale
Gestione versamento di Imposta sul Valore Aggiunto	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ	UO RESPONSABILE		
Gestione adempimenti in veste di sostituto d'imposta: gestione compensazioni.	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione pagamento di imposte (IMU, TASI, imposte di registro, imposte di bollo virtuale)	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione adempimenti in veste di sostituto d'imposta - Gestione Dichiarazione IVA o IRES.	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa.

La Società, è tenuta a garantire la conformità dei comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di **riciclaggio e autoriciclaggio**.

Più in particolare è fatto divieto di:

- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento.

Nel prevenire la commissione del reato di ricettazione sono stati individuati i seguenti protocolli specifici:

- nell'attività di acquisto di beni e servizi, sia in proprio che per conto terzi, sono predisposti controlli di linea non sistematici e limitati all'affidabilità commerciale del potenziale fornitore attraverso un software dedicato.

Nel prevenire la commissione dei reati di Riciclaggio e di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono stati individuati i seguenti protocolli:

- nell'attività di Acquisto di beni e servizi sia in proprio che per conto terzi, sono predisposti Controlli di linea non sistematici e limitati all'affidabilità commerciale del potenziale fornitore attraverso un software dedicato;
- nella Gestione operazioni di compravendita immobiliare, per apertura agenzia e vendita cespi, è previsto il ricorso a stime e valutazioni peritali da parte di terzi, il controllo contabile a campione da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti.

E' bene precisare che per chi commette un reato tributario la possibilità di cadere nella fattispecie di autoriciclaggio è molto elevata, qualora ad esempio i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano dapprima inseriti in fondi illeciti e poi impiegati (anche con atti di trasferimento e/o

sostituzione) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Sotto questa prospettiva sono quindi considerati, per la loro suscettibilità di procurare alla Società proventi illeciti, i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- omesso versamento di Imposta sul Valore Aggiunto (art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Di seguito sono elencati i presidi specifici previsti dalla Società, al fine di prevenire l'ipotesi di Autoriciclaggio:

- nelle registrazioni, nella gestione contabilità generale, contabilità c/c, contabilità fornitori, contabilità IVA, nella gestione delle ritenute di acconto, negli adempimenti amministrativi e nella gestione delle dichiarazioni periodiche, sia in proprio che per conto terzi, sono previsti, oltre ai controlli di linea un controllo a campione da parte del revisore legale. In particolare le registrazioni contabili sono supportate da documenti cartacei vistati dal responsabile della contabilità generale.
- in caso di dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sia in proprio che per conto terzi, è previsto, oltre al controllo di linea, anche il controllo a campione del revisore legale;
- in caso di omesso versamento di ritenute certificate è previsto sia controllo di linea dalla contabilità generale, sia il controllo da parte del beneficiario esterno;
- in caso di dichiarazione infedele, è previsto un controllo di linea;
- in caso di indebita compensazione, reato che si sostanzia nel mancato versamento di somme dovute, compensate mediante crediti inesistenti o non utilizzabili, è previsto controllo di linea e controllo a campione da parte del revisore legale;

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve

poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- 1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

- 2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 7 - I REATI TRANSNAZIONALI

1. LA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146³

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni legislative in materia doganale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

3 Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 i delitti di cui agli artt. 648bis (riciclaggio) e 648ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non sono più compresi tra i reati Transnazionali ma rientrano tra i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

2. LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRANSNAZIONALI

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, di seguito elencate:

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ		UO RESPONSABILE
Emissione strumenti finanziari	SOCIETÀ		Direzione amministrativa

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla politica aziendale tali da impedire e prevenire la commissione dei reati indicati. La Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività. Al fine di evitare il verificarsi dei reati appena descritti, a tutti i destinatari è fatto obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste per i reati in esame;
- improntare al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, tutte le attività e le operazioni svolte da e per conto della Società, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. consulenti, etc.);
- garantire che le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Per l'attività di emissione di strumenti finanziari, oltre ai protocolli generali sono previsti controlli di linea svolti dalla Direzione Finanza di Gruppo e controlli di secondo livello svolti da parte della funzione di Risk Management.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 8 - LA DISCIPLINA DEL "MARKET ABUSE" E IL REATO DI AGGIOTAGGIO

Il presente capitolo si riferisce ai reati di *market abuse* e aggioaggio. Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. IL REATO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E I REATI DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI AGGIOTAGGIO RICHIAMATI ALL'ART. 25-SEXIES E DALL'ART. 25-TER.

I reati richiamati dall'articolo 25-sexies del D.lgs. 231/2001.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998 - TUF)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Esempio:

Il Presidente/Direttore Generale della Società utilizza le informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della sua funzione per decidere di acquistare determinati strumenti finanziari.

Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998 - TUF)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati.

Esempio:

Il Direttore Finanziario della Società compie operazioni fittizie allo scopo di alterare il prezzo di un'obbligazione emessa dalla Società stessa.

Il reato richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AL REATO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E AI REATI DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E AGGIOTAGGIO

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente – ed a titolo di concorso - essere realizzati le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-sexies e dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai seguenti reati di aggiotaggio, abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998 - TUF) e Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998 - TUF)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ	UO RESPONSABILE
Acquisizione di informazioni di tipo privilegiato attraverso la partecipazione alle sedute del CdA	SOCIETÀ	Direzione generale/CdA
Gestione portafoglio-Compravendita di strumenti finanziari di emittenti quotati	SOCIETÀ	Direzione amministrativa
Gestione delle informazioni di natura privilegiata	SOCIETÀ	Direzione generale/CdA

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ		UO RESPONSABILE
Compravendita di strumenti finanziari di emittenti non quotati	SOCIETÀ		Direzione amministrativa

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società. Al fine di evitare il verificarsi dei reati appena descritti, a tutti i destinatari è fatto obbligo di:

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Società e gli strumenti finanziari della stessa, sia riguardanti società terze in rapporto d'affari con la stessa e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi;
- nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione monitorare l'eventuale presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di altre società, consulenti), in particolare di quelli che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale;
- mantenere la riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui dipendenti e/o consulenti o collaboratori esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti, sottoposti a vincoli di confidenzialità formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza). Tali vincoli prevedono espressamente il divieto di diffusione dei documenti e delle informazioni all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto o a favore dei destinatari designati.

Altresì è fatto divieto di:

- compiere operazioni su strumenti finanziari di società terze in rapporto d'affari con la Società, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.

Nel prevenire la commissione dei reati abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, sono previsti i seguenti protocolli specifici:

- in occasione della partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione,

sono previsti controlli da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti;

- nella gestione portafoglio titoli della Società e nella compravendita di strumenti finanziari di emittenti quotati è previsto il controllo contabile da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti e la verifica mensile da parte della direzione amministrativa.

Nel prevenire la commissione del reato di aggio nella attività di compravendita di strumenti finanziari di emittenti non quotati è previsto il controllo contabile da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti e la verifica mensile da parte della direzione amministrativa.

Nel prevenire i reati sopra descritti, per le attività di *Compravendita di strumenti finanziari quotati e Compravendita di strumenti finanziari non quotati*, è stato previsto, come protocollo specifico, il riscontro giornaliero da parte del responsabile della Direzione amministrativa delle operazioni di compravendita eseguite. E' previsto il controllo contabile da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti.

E' previsto inoltre un flusso informativo mensile e trimestrale (quest'ultimo con diverso livello di dettaglio) a cura della direzione amministrativa sul rispetto dei limiti della delibera di delega poteri.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di vigilanza:

- 1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;

- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 9 - I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'articolo 30 del D.Lgs 81/2008 stabilisce "Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- A) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- B) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- C) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- D) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- E) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- F) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- G) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- H) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di VENEZIA SPIAGGE S.P.A. e, in generale, tutti i Collaboratori esterni adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso, al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI ALL'ARTICOLO 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001

Il D.lgs n. 81/2008 ha introdotto nel decreto 231/01 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nel Decreto che richiedono la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa), i delitti in argomento sono puniti a titolo di colpa.

Le aree funzionali aziendali che appaiono coinvolte in attività potenzialmente connesse a rischi di tal natura sono quelle che intervengono nella gestione sia dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l'attività lavorativa sia dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati.

Tale intervento può avere diversa natura:

A. realizzazione dei lavori e manutenzione (ad esempio: esecuzione degli interventi ritenuti necessari a seguito di sopralluoghi negli ambienti di lavoro);

B. vigilanza e supervisione (ad esempio: sopralluoghi per l'analisi della sicurezza nei luoghi di lavoro, verifiche su impianti e collaudi).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo

superiore ai quaranta giorni;

- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità *ex* d.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell'interesse per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

Quanto alle *"norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"*, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore (cd. "posizioni di garanzia") si segnalano: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f) del d.lgs n. 81/2008.

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs n. 81/2008).

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*septies* del d.lgs. 231/2001, di seguito elencate:

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione eventi aziendali (ad es. convention, ecc...)	SOCIETÀ			Direzione Commerciale
Tenuta delle nomine dei soggetti previsti dal D.Lgs 81/08	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane/RSPP
Tenuta del documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR)	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane/RSPP
Tenuta del documento di valutazione dei rischi d'interferenza (DUVRI)	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane/RSPP
Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà con apertura di "Cantiere"	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane/RSPP
Gestione, tenuta e aggiornamento della documentazione inerente lo stato e la presenza di amianto (denuncia della presenza di amianto e censimento ai sensi del D.Lgs 257/92), CPI, gestione emergenze, documentazione sanitaria, conformità impianti elettrici.	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane/RSPP
Gestione del registro degli infortuni (ex D.Lgs.81/2008)	SOCIETÀ			Direzione Risorse Umane/RSPP

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad adottare regole di condotta conformi ai principi contenuti nel D.Lgs. 81/2008 e nel Documento di Valutazione dei Rischi predisposto dalla Società (DVR).

Al fine di evitare il verificarsi dei reati in materia di tutela e sicurezza sul lavoro è richiesta l'adozione delle misure tecniche ed organizzative imposte dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), al fine di:

- garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti vigenti nella materia in oggetto;
- individuare all'interno della Società le figure che, ai sensi della legge, rivestono un

ruolo di responsabilità in ordine all'applicazione della normativa in esame (Responsabile Servizio Prevenzione e protezione "RSPP", Datore di lavoro, Medico competente, Preposti) ed il relativo coordinamento dei suddetti soggetti;

- garantire la valutazione costante dei rischi aziendali (agenti fisici, biologici ecc..) e porre in essere il costante aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in occasione di contratti di appalto con soggetti terzi; individuando i rischi generali e i rischi specifici, prevedendo l'adozione delle misure di volta in volta emanate dalle autorità competenti in materia;
- garantire l'attenta scelta dei soggetti incaricati della realizzazione di opere o della fornitura di servizi autonomi;
- adozione di idonei dispositivi di protezione individuale, sentito l'RSPP e il medico competente nonché l'adozione delle misure definite dalle autorità competenti, richiedendo l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali di volta in volta definite (ad es. in caso di esposizione a rischi biologici, attivazione di modalità di lavoro da remoto, invito alla clientela e/o a soggetti terzi, di presentarsi presso gli uffici su appuntamento, il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l'accesso ai luoghi comuni, la diffusione a tutti i lavoratori di informazioni relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare);
- attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed eventualmente allontanare, laddove necessario, gli stessi dall'esposizione al rischio a tutela della loro incolumità;
- adottare nei luoghi di lavoro delle misure e dei requisiti tecnico-strutturali imposti dalla normativa e porre in essere puntuale attività di manutenzione avente ad oggetto i locali, gli impianti, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza;
- adottare adeguate misure di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, più in generale, di gestione delle emergenze, designando preventivamente i lavoratori incaricati della loro attuazione;
- garantire un'attività di informazione, formazione e addestramento rivolta sia ai lavoratori genericamente intesi sia a determinate figure che, all'interno della Società, rivestono compiti particolari in merito alla materia antinfortunistica e ai rischi cui sono sottoposti. Le attività di formazione ed informazione devono essere tracciate mediante l'utilizzo di un idoneo sistema informativo. La documentazione sanitaria deve essere custodita con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa;
- garantire la definizione dei ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
- porre in essere una stretta vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, mediante verifica costante, presso i luoghi di lavoro, del rispetto del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza;

- garantire l'eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non possibile, loro riduzione al minimo;
- rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo.

Inoltre è richiesto di adottare un **sistema di deleghe di funzioni** tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di:

- requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le deleghe assegnate;
- poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate.

La delega assume rilevanza penale discriminante, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- che risulti da atto scritto;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Soltanto in presenza di tutte le suddette condizioni, la legge ammette che la delega esoneri da responsabilità il soggetto delegante, trasferendola al soggetto delegato.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- 1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 10 - I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Il presente capitolo si riferisce ai delitti informatici, cioè commessi con l'ausilio di strumenti informatici, richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, come introdotto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48.

Obiettivo del presente capitolo è che i dipendenti, gli organi sociali di VENEZIA SPIAGGE S.P.A. e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili siano consapevoli della rilevanza di questi reati ai fini del D.Lgs. 231/2001 e adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001

Oggetto di tutela per la disciplina in esame sono sia i sistemi informatici, da intendersi, ai sensi dell'art. 1 Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, come "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati; sia i dati informatici, da intendersi, invece, come qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti fattispecie di reato:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale

del suo funzionamento, o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

L'art. 615-quater c.p. punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

La fattispecie richiede che la condotta sia tenuta a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quinquies c.p. punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento. Tali fattispecie, perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in esame possono risultare propedeutiche.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse.

Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'impedimento o l'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche, ad esempio, sovraccaricando il sistema con

l'immissione di numerosissime comunicazioni artefatte. Salvo che le condotte non siano state commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema, il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies c.p. punisce il solo fatto dell'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Si precisa che la disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nel rispetto del disposto dell'art. 15 della Costituzione.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a questi concessi in licenza dai legittimi titolari.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte previste dall'art. 635-bis dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano, pertanto, in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie prescindono dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verificasse, costituirebbe circostanza aggravante della pena.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,

mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'art. 635-quater che mettano in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La norma, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non fa riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici, essendo sufficiente che i sistemi aggrediti risultino "di pubblica utilità", anche se utilizzati da privati.

Entrambe le fattispecie prescindono dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verificasse, costituirebbe circostanza aggravante della pena. Entrambe, inoltre, sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora le prime rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p..

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 5 della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. Inoltre si tratta di un'ipotesi

specifica di frode informatica, che però può essere commessa solo da tali soggetti, qualificandosi dunque la disposizione in esame alla stregua di reato proprio.

Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente l'alterazione successiva alla formazione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili, altresì, a querela della persona offesa, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento a delitti informatici e trattamento illecito di dati:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ		UO RESPONSABILE
Accesso abusivo a base dati di terzi (anche delle controllate)- Gestione campagne commerciali e iniziative di cross-selling	SOCIETÀ		Direzione Commerciale
Accesso abusivo a base dati di terzi (anche delle controllate)- Analisi Commerciali	SOCIETÀ		Direzione Commerciale

Gestione del sistema informativo: profilazione utenti	SOCIETÀ			Direzione Commerciale
---	---------	--	--	-----------------------

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione delle credenziali di accesso al sistema	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione del sistema informativo: installazione di hardware e software	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione dei sistemi informativi di società terze	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Accesso ed utilizzo abusivo ai sistemi informativi di pubblica utilità	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Falsità in documento informatico pubblico o privato (Art. 491-bis c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Predisposizione ed invio delle certificazioni ritenute d'acconto	SOCIETÀ			Fiscale

Gestione dei flussi informativi e trasmissione dei file alle autorità di controllo e/o ai clienti	SOCIETÀ			Direzione Servizi Informatici e operativi
Gestione cedolini, CUD e 770 per i dipendenti	SOCIETÀ			Direzione Amministrativa

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società. Al fine di evitare il verificarsi dei delitti informatici e del relativo trattamento illecito di dati, a tutti i destinatari è richiesto di:

- rispettare la normativa aziendale vigente in materia di trattamento dei dati personali e accesso ai sistemi informatici o telematici;
- osservare i principi di correttezza, liceità e integrità nell'utilizzo dei suddetti strumenti protetti da misure di sicurezza;
- osservare i principi di correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti informatici pubblici o privati scambiati con parti terze;
- avvalersi, per l'accesso ai sistemi informatici, di credenziali di autenticazione costituite da un codice identificativo personale assegnato individualmente, di uso strettamente personale, non riassegnabile ad altri lavoratori;
- prevedere una procedura di verifica periodica delle credenziali e di disattivazione in caso di prolungato inutilizzo ovvero di cessazione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore a cui è stata assegnata;
- essere responsabili sulla segretezza delle credenziali e della password associata e attribuita;
- astenersi dal non corretto utilizzo delle risorse informatiche, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività lavorative, nonché custodire e conservare in modo inappropriato le stesse.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico o a parti di esso ovvero a banche dati o a parti di esse non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- duplicare programmi per elaboratore o importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori;

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio *virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre e/o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il *software* antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti;
- scaricare software shareware o freeware ed effettuare registrazioni a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;
- utilizzare la casella di posta elettronica per scopi non connessi all'attività lavorativa,
- per l'iscrizione a siti *web* che non siano pertinenti.

Nel prevenire la commissione dei reati di Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, sono stati individuati i seguenti protocolli specifici:

- la Società ha predisposto il documento Regole di utilizzo strumenti informatici in cui ha previsto disposizioni generali in materia di privacy e sicurezza, disponendo anche regole di creazione e di aggiornamento della password. In particolare è contemplato il cambio password al primo accesso e ogni 6 mesi viene richiesto un aggiornamento, che la password non venga visualizzata al momento della digitazione, che gli utenti che ne

compongono una nuova diano prova di conoscere la precedente e l'utente che non si collega alla propria utenza per oltre 6 mesi viene automaticamente disabilitato. Anche le modalità di log on sono gestite e nel caso di più tentativi, il sistema limita le abilitazioni della user-id di riferimento;

- il sistema informatico è costantemente monitorato attraverso software idoneo a rilevare la presenza di software dolosi (Anti-virus). E' stato implementato un sistema anti-virus che effettua quotidianamente l'aggiornamento automatico. Inoltre, l'accesso alla rete Internet è controllato/limitato in modo da garantire una protezione adeguata contro tentativi di intrusione e di immissione di software doloso o non autorizzato.

Nel prevenire la commissione del reato di *Falsità in documento informatico pubblico o privato*, sono stati individuati i seguenti protocolli specifici:

- nella predisposizione ed invio delle certificazioni ritenute d'acconto, è predisposto sia controllo di linea sia controllo a campione da parte del revisore legale dei conti;
- nella gestione cedolini, CUD e 770 per i dipendenti, è predisposto sia controllo di linea sia controllo a campione da parte del revisore legale.

4 I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 11 - I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il presente capitolo si riferisce ai reati e ai delitti introdotti della legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” che ha introdotto l’art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che ricollega la responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli da osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all’Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 24-TER DEL D.LGS. 231/2001

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all’effettiva formazione dell’associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall’analisi dell’art. 416, primo comma. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si siano effettivamente “associate” per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell’art. 416 riguarda la clausola che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. Secondo l’opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l’associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso “esterno”) da parte di soggetti “estranei” all’associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un’organizzazione criminale in qualità di partecipi “interni” alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l’organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Il suddetto articolo punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sono altresì rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità *ex d.lgs. 231/2001*:

- i *delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.* (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che da esso ne deriva);
- i *delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis* (si tratta di tutte le associazioni di tipo mafioso, anche straniere).

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Questa norma è volta a reprimere la condotta di colui che compra la promessa di voti mediante l'erogazione di denaro.

La fattispecie è volta dunque a colpire l'accordo tra potere politico e potere mafioso, avente per oggetto l'elargizione di una somma di denaro in favore dell'associazione criminale in cambio di una correlativa promessa della medesima di procurare voti alla controparte.

Con tale disposizione il legislatore ha inteso tutelare innanzitutto il principio dell'accesso in condizioni di uguaglianza alle cariche elettive da parte dei cittadini, sancito dall'art. 51 della

Costituzione, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 della Costituzione, la cui azione risulterebbe profondamente compromessa dalle infiltrazioni mafiose nell'apparato pubblico.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La norma in esame reprime la condotta di chi sequestra una persona al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Sono previste altresì alcune aggravanti e attenuanti specifiche (le prime, previste per il caso in cui dal sequestro derivi la morte dell'ostaggio, dolosa o meno; le seconde, previste per il concorrente dissociato che si adopera per far riacquistare la libertà del soggetto passivo del reato, per evitare che la condotta delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o che aiuti concretamente le autorità di polizia o l'autorità giudiziaria all'individuazione o alla cattura dei concorrenti).

Il reato ha una natura plurioffensiva, in quanto l'oggetto della tutela penale si identifica sia nella libertà personale, sia nell'inviolabilità del patrimonio (infatti, allo scopo di evitare il pagamento del riscatto, la legge dispone il sequestro dei beni dei familiari della vittima).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,

n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.)

I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi, contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), nella L. 2 ottobre 1967, n. 895 (*Disposizioni per il controllo delle armi*) e nella L. 18 aprile 1975, n. 110 (*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*).

L'art. 1 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 punisce la condotta di chi, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta.

L'art. 2 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 punisce chi illegalmente detiene, a qualsiasi titolo, le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1.

L'art. 4 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 reprime invece la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1.

Qualora il porto d'arma non costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per la commissione di un altro reato, è previsto un aggravio di pena nel caso in cui:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di rilevare che l'ipotesi di reato si potrebbe configurare come aggravante a ciascuno dei reati presenti nel decreto ed esaminati in sede di risk assessment, nel caso in cui la commissione dell'illecito sia contestato a tre o più persone.

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Abbinabile a tutte le attività sensibili analizzate	SOCIETÀ			Tutte le UO

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Essendo la fattispecie di reato di associazione per delinquere e di associazioni di tipo mafioso potenzialmente configurabili con riferimento a tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti i protocolli individuati per ognuno di essi.

Inoltre è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Società o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- intraprendere rapporti commerciali o effettuare operazioni societarie con partner sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni

aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 12 - I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Il presente capitolo si riferisce ai reati e ai delitti introdotti dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", articolo che è titolato "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale", che ha modificato alcuni articoli del codice penale in materia di marchi, brevetti e proprietà industriale e ha altresì modificato il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 inserendo una responsabilità degli enti anche per questo tipo di reati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli da osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001

I delitti contro l'industria e il commercio sono richiamati dall'articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'articolo 515 tutela in generale la buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia della platea dei consumatori, sia dei produttori e commercianti e l'incriminazione punisce l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con conseguente turbamento del sistema economico nazionale. Ai fini della configurabilità del reato è necessaria la consegna di un prodotto diverso da quanto dichiarato per origine, provenienza, qualità o quantità. Soggetto attivo del reato può essere chiunque realizzi la condotta tipica, anche senza rivestire alcuna particolare qualifica commerciale.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La norma ha un carattere residuale rispetto a quelle poste a presidio della pubblica incolumità, in quanto l'interesse tutelato è la buona fede negli scambi commerciali. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Al fine di garantire alle indicazioni geografiche o alle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari la medesima tutela penale riconosciuta ai segni e marchi distintivi, la norma punisce la contraffazione di tali prodotti.

2. LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L'analisi dei processi aziendali della Società NON ha portato all'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001.

CAPITOLO 13 - I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Il presente capitolo si riferisce ai reati e ai delitti previsti dall'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto di autore" introdotti nel corso del 2009.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli da osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI ALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis L. n. 633/1941) e reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3 L. n. 633/1941.)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 L. n. 633/1941) e riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2 L. n. 633/1941)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio

dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941)

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ		UO RESPONSABILE
Gestione delle licenze software	SOCIETÀ		Direzione amministrativa
Gestione delle iniziative promo-pubblicitarie	SOCIETÀ		Direzione commerciale

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla politica aziendale tali da impedire e prevenire la commissione dei reati indicati.

La Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati appena descritti, a tutti i destinatari è fatto obbligo di:

- adottare prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;
- utilizzare opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e, in ogni caso, solo nei limiti posti dai predetti accordi;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito della

gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo delle risorse online;

- assicurare che i programmi informatici utilizzati dai soggetti apicali e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche;
- garantire che i software di terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività della Società, siano opportunamente identificati e che il pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto di un controllo periodico, garantendo nel tempo il monitoraggio della numerosità e le "generalità" degli applicativi di terzi;
- verificare preventivamente l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e/o altri diritti di proprietà intellettuale, per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie, relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate. Tali verifiche andranno effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse;
- assicurare l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici ("Filtri") che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione tra utenti di contenuti protetti da copyright.

Per quanto attiene all'uso delle dotazioni informatiche è fatto divieto di:

- utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
- installare sui computer o sui dispositivi aziendali assegnati ai dipendenti programmi (software) provenienti dall'esterno ovvero dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) a fini non lavorativi;
- duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore;
- duplicare programmi software o importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE);
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico o far ascoltare in pubblico duplicazioni o riproduzioni abusive, con fine di lucro.

Oltre ai protocolli generali, sono presenti, per la prevenzione della fattispecie di reato in

materia di violazione del diritto d'autore controlli automatici giornalieri atti a riscontrare le configurazioni delle singole postazioni ed a ripristinarne la configurazione standard.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del

lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 14 - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il presente capitolo si riferisce ai reati e ai delitti introdotti dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che oltre ad ampliare le fattispecie di reato ha risolto il problema generato dalla presenza di due diversi art. 25 novies, rinominando l'art. "25 novies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" in "25 decies".

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli da osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO ALL'ARTICOLO 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001

I reati di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" sono richiamati dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali di Venezia Spiagge S.p.A. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 decies del d.lgs. 231/2001.

Di seguito è citata l'attività sensibile o a rischio identificata con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione vertenze legali di carattere penale	SOCIETÀ			CDA/Direzione Generale

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla politica aziendale tali da impedire e prevenire la commissione dei reati indicati. La Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati appena descritti, a tutti i destinatari è fatto obbligo di:

- mantenere un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- osservare i principi fondamentali quali l'onestà o l'integrità nel perseguimento del profitto personale o della Società; devono, altresì, rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nella normativa aziendale, con particolare riguardo al Codice Etico.

È inoltre fatto divieto di:

- indurre, in qualsiasi modo, i soggetti a rendere dichiarazioni non veritiere in un processo penale ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria;
- elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi

informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 15 - REATI AMBIENTALI

Il presente capitolo si riferisce ai reati e ai delitti introdotti dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 rubricato “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli da osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all’Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. REATI AMBIENTALI RICHIAMATI ALL’ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001

I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell’ambiente sono richiamati dall’articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell’ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (cd. Codice dell’Ambiente) nel novero dei cd. “reati presupposto” del D. Lgs. n. 231/01.

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all’attività posta in essere dalla Società, si evidenziano:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art 137 D.Lgs. 152/06);
- la “gestione di rifiuti non autorizzata”, (art. 256 D.Lgs. 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs 152/06);
- la “violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” (art. 258 D.Lgs. 152/06);
- il “traffico illecito di rifiuti” (art. 259 D.Lgs. 152/06);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 - quinquies c.p.);

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Smaltimento rifiuti (ad esempio Toner esausti, pc dismessi)	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili	SOCIETÀ			Direzione generale

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati ambientali, a tutti i destinatari è richiesto di:

- rispettare le procedure aziendali e l'ulteriore documentazione aziendale adottata con riferimento alla gestione, stoccaggio e smaltimento di rifiuti presenti presso le sedi;
- affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative

alla qualificazione dei fornitori;

- assicurarsi, nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti, che le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- adottare efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari, delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti;
- effettuare controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione e affidamento a terzi per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito;
- inserire clausole contrattuali standard riguardanti l'impegno al rispetto della normativa in materia ambientale e smaltimento dei rifiuti, nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto sia di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate possano potenzialmente diventarlo, sia di violare i principi e le procedure esistenti in azienda.

Sono attivi contratti di servizio con fornitori esterni incaricati della manutenzione e sostituzione delle apparecchiature informatiche e dello smaltimento dei toner.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- 1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 16 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Il presente capitolo illustra le modifiche introdotte dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 il quale dà attuazione alla direttiva europea 18 giugno 2009 n. 2009/52/CE, recante norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel territorio dello Stato membro.

Il decreto ha introdotto l'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01, inserendo così nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti il delitto di "impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" nelle forme aggravate previste dall'art. 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Obiettivo del presente capitolo, dunque, è far sì che i Dipendenti, gli organi sociali di VENEZIA SPIAGGE S.P.A., i collaboratori e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili siano consapevoli della rilevanza di questi reati ai fini del D.Lgs. 231/2001 e adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001

Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

La disposizione punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 286/1998, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Punisce altresì chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione

delle norme del D.Lgs. n. 286/1998.

Delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal punto precedente sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ	UO RESPONSABILE
Acquisto di beni e servizi	SOCIETÀ	Direzione amministrativa
Manutenzione ordinaria e straordinaria - Affidamento lavori a imprese	SOCIETÀ	CDA/Direzione generale
Assunzione del personale	SOCIETÀ	Direzione risorse umane

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nello svolgimento delle attività, tutti i destinatari del presente protocollo sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità

alle regole dettate dalla normativa in materia impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno ed inviare comunicazione ai dipendenti in prossimità della scadenza;
- individuare in maniera chiara il soggetto incaricato a richiedere, verificare ed archiviare copia del permesso di soggiorno del soggetto candidato, qualora già in suo possesso;
- inserire clausole contrattuali standard riguardanti l'impegno al rispetto della normativa in materia di immigrazione nei contratti di somministrazione, appalto, subappalto;
- in caso di rapporti con aziende che forniscono il servizio di manutenzione degli impianti, il servizio di pulizie ed il servizio di centralino/portineria che si avvalgono di personale non residente, verificare il possesso del regolare permesso di soggiorno, ovvero che il permesso non sia scaduto e che sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, prevedere la presenza una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile;
- nel caso di ricorso a lavoratori stranieri, osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- 1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare

tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 17 - REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Il presente capitolo si riferisce ai reati e ai delitti previsti dall'art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia". Tale articolo è stato introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, e poi modificato dal D. Lgs.21/2018, che ha contestualmente abrogato la precedente fattispecie delittuosa di Razzismo e xenofobia prevista l'art. 3, co. 3-bis, L. 654/1975 (Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale).

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1 REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Il reato richiamato dall'articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono

puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AL REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contemplati dall'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ	UO RESPONSABILE
Acquisto di beni e servizi	SOCIETÀ	Acquisti
Gestione omaggi	SOCIETÀ	Direzione Commerciale
Contratti di locazione attiva e passiva	SOCIETÀ	Direzione generale
Gestione delle convenzioni commerciali/sconti ai clienti	SOCIETÀ	Direzione Commerciale
Gestione sponsorizzazioni dirette a soggetti privati	SOCIETÀ	Direzione Commerciale
Gestione beneficenza (elargizione di somme di denaro a soggetti terzi quali ad es. Onlus)	SOCIETÀ	Presidenza / Direzione Generale

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione del reato di razzismo e xenofobia.

A tutti i destinatari è fatto obbligo di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intraprendere rapporti commerciali con partner sospettati di intrattenere rapporti con associazioni o comunque a gruppi che sono stati istituiti con lo scopo di fare propaganda, incitamento o istigazione fondati, in tutto o in parte, su ragioni discriminatorie;
- non prendere parte in alcun modo ad associazioni o comunque a gruppi che sono stati istituiti con lo scopo di fare propaganda, incitamento o istigazione fondati, in tutto o in parte, su ragioni discriminatorie;
- evitare di concludere operazioni ovvero aprire nuovi rapporti a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - senza aver effettuato adeguate ricerche sui soggetti stessi;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti.

Nel prevenire la commissione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, la Società ha disposto i seguenti protocolli specifici:

- nell'attività di Acquisto di beni e servizi sia in proprio che per conto terzi, sono predisposti Controlli di linea non sistematici e limitati all'affidabilità commerciale del potenziale fornitore;
- nella gestione omaggi sono previsti a presidio del rischio sia controlli di linea, sia il sistema delle deleghe e procure aziendali;
- non devono essere messi a disposizione locali della Società a soggetti che, anche solo astrattamente, sono sospettati di essere componenti di gruppi o associazioni che hanno quale finalità la realizzazione di uno dei delitti di razzismo e xenofobia;
- non deve essere erogati finanziamenti anche sotto forma di sponsorizzazioni,

ovvero sottoscrivere convenzioni commerciali a favore di organizzazioni che hanno quale finalità la propaganda, l'incitamento o l'istigazione fondati, in tutto o in parte, su ragioni discriminatorie.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- 1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

- 2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 18 - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E GIOCO ILLEGALE

Il presente capitolo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Tale articolo è stato introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39, attraverso la quale l'Italia ha proceduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1 REATO DI FRODE SPORTIVA E GIOCO ILLEGALE RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-QUATERDECIES DEL D.LGS. 231/2001

I reati richiamati dall'articolo 25-quaterdecies del d.lgs. 231/2001.

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

La fattispecie punisce chiunque offre promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

La fattispecie punisce il soggetto che esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dalle federazioni riconosciute o comunque esercita abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità. La fattispecie punisce anche chi vende, sul territorio nazionale, senza

autorizzazione, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni, nonché chi partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate, l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

E' punito anche colui che organizza ed esercita a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero lo organizza e lo esercita con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge. La norma punisce anche il soggetto che partecipa ai giuochi o scommesse abusive.

2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI FRODE SPORTIVA E GIOCO ILLEGALE

L'analisi dei processi aziendali della Società NON ha portato all'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quaterdecies del d.lgs. 231/2001.

CAPITOLO 19 – REATI TRIBUTARI

Il presente capitolo illustra le modifiche introdotte della L. 19 dicembre 2019, n. 157 la quale dà attuazione al D. L. 26 ottobre 2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ampliato poi dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n.75. La Legge ha introdotto l’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01, inserendo così nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i “Reati tributari” nelle forme previste dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-quater, 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.

Obiettivo del presente capitolo, dunque, è far sì che i Dipendenti, gli organi sociali di VENEZIA SPIAGGE S.P.A., i collaboratori e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili siano consapevoli della rilevanza di questi reati ai fini del D.Lgs. 231/2001 e adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all’Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1. I DELITTI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Il “Reati tributari” sono richiamati dall’articolo 25-quinquesdecies del d.lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la

reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Esempio

Sottoscrizione di accordi o contratti fittizi e conseguente utilizzo, ai fini dichiarativi ed allo scopo di evadere le imposte, di fatture o altri documenti emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte e successivamente registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti ai fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Esempio

Utilizzo, a fini dichiarativi e di ridurre l'imponibile e quindi le imposte ostacolando l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, di documenti falsi diversi da quelli fiscalmente tipici di cui all'art. 2 del d.lgs. N. 74/2000, o alterazione dei dati di cui alle scritture contabili obbligatorie con modalità fraudolente.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Esempio

Emissione di fatture o altri documenti a fronte di operazioni non effettuate in tutto o in parte, al fine di consentire ad un terzo, nell'ambito di un accordo con reciproci vantaggi economici, l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Esempio

Occultamento materiale o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o al fine di sottrarre le prove di una non corretta tenuta delle scritture contabili ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Ai fini della responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs 231 del 2001 si richiede che il reato in esame sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Ai fini della responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs 231 del 2001 si richiede che il reato in esame sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Ai fini della responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs 231 del 2001 si richiede che il reato in esame sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai Reati Tributari:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici; Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, art. 3 e art. 8 D. Lgs. n. 74/2000):

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Registrazioni e Gestione contabilità generale, contabilità c/c, contabilità fornitori, contabilità IVA, gestione Ritenute di acconto, adempimenti amministrativi e gestione dichiarazioni periodiche	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Predisposizione adempimenti dichiarativi (imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto). Emissione fatture.	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione contabile delle spese per beni e servizi: fattura	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione oneri deducibili	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Valutazione delle spese da capitalizzazione da nell'anno	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione documenti contabili	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

ATTIVITÀ SENSIBILE	SOCIETÀ			UO RESPONSABILE
Gestione adempimenti in veste di sostituto d'imposta: gestione compensazioni.	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione pagamento di imposte (IRES, IMU, TASI, imposte di registro, imposte di bollo virtuale, IVA)	SOCIETÀ			Direzione amministrativa
Gestione delle ritenute d'acconto	SOCIETÀ			Direzione amministrativa

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla politica aziendale tali da impedire e prevenire la commissione dei reati indicati. La Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività:

- l'attività amministrativa deve essere segregata rispetto all'attività fiscale e deve essere garantita una corretta tenuta della documentazione contabile e nelle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi;
- i contratti devono rispettare uno standard documentale minimo (documentazione di supporto minimo, ordinativi, evidenze di comunicazioni) e gli stessi dovranno essere debitamente archiviati e conservati;
- è prevista la segregazione fra i soggetti autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie e quindi in grado di disporre i pagamenti rispetto ai soggetti che si occupano della fase contrattuale con la previsione di adeguate procedure di tracciabilità dei flussi finanziari e con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso delle risorse.

Inoltre, al fine di evitare il verificarsi dei reati appena descritti, a tutti i destinatari è fatto obbligo di:

- Attenersi a quanto definito nelle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché ad ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti;
- Verificare con sistematica periodicità che gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali siano correttamente e tempestivamente rilevati, adottando, qualora sorga la necessità, interventi volti a prevenire o a eliminare ritardi sia nella segnalazione che nei riscontri di tutte le partite contabili;
- Mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- Gestire la fiscalità relativa alla fatturazione passiva (iva e ritenute) della Società;
- Curare la fiscalità relativa alla fatturazione attiva riconducibile a:
 - riscossione dei canoni di affitto degli immobili concessi in locazione;
 - servizi di coassicurazione estera;
 - cessione di beni (immobili, beni mobili, pc,...);
 - autofatture rilasciate agli assicurati per dimostrare l'avvenuto pagamento del premio;
 - il pagamento dei compensi per servizi resi (a fronte dei service gestiti nei confronti delle società del Gruppo) ;
 - per distacchi temporanei di personale presso altre società del Gruppo;
 - per il riaddebito di spese al personale dipendente (es. riaddebito auto);
 - fatture trimestrali per l'utilizzo dei POS presso le agenzie;

- per il recupero dei costi sostenuti dalle agenzie a bandi di gara aventi ad oggetto fornitura di contratti assicurativi;

- Curare gli aspetti amministrativi, contabili, fiscali e tributari, e garantire gli adempimenti che ne derivano, nel rispetto della normativa vigente;
- Provvedere, per le materie di competenza e di concerto con le altre funzioni interessate, all'adempimento degli obblighi fiscali della società attinenti l'imposizione diretta e indiretta nonché derivanti dal ruolo di sostituto di imposta assunto dalla società stessa, fornendo le disposizioni per adempiere correttamente ai relativi pagamenti alle scadenze previste;
- Ricorrere all'utilizzo di somme a credito d'imposta, previo attestazione di regolarità rilasciata da un soggetto terzo qualificato e competente in materia, da utilizzare in compensazione in sede di pagamento periodico dell'imposte
- Prevedere la rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema;
- Fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Controllare a più livelli l'emissione di fatture e l'imputazione di costi da contabilizzare;
- Archiviare i documenti contabili nel sistema informatico;
- Pagamento dell'IVA da parte del Rappresentante IVA di Gruppo (aderenza al gruppo IVA);
- Utilizzare scadenario per tipologia di imposta;
- Provvedere alla predisposizione degli adempimenti dichiarativi (IRES e IVA) periodici nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente.
- Tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;
- Prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili e fiscali;
- Prevedere modalità di aggiornamento, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario;
- Provvedere al regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari cui la società è tenuta (tributi, contributi, Iva etc.);

E' altresì assolutamente vietato:

- occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione; o omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;

- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difforni da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie.

Nel prevenire la commissione del reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la Società ha disposto i seguenti protocolli specifici:

- protocolli in materia di selezione e identificazione della controparte con verifiche sulla concreta esistenza e operatività della controparte (verifica camerale, fatturato, addetti) e individuazione e qualifica dell'interlocutore commerciale (email, posizione all'interno dell'organizzazione del fornitore);
- scelta del fornitore all'interno di un albo di soggetti preventivamente verificati;
- valutazione delle offerte con richiesta di più preventivi ovvero certificazione terza che il prezzo dei beni o servizi acquisitati sia in linea con quelli di mercato e con chiare modalità e parametri per la determinazione del prezzo;
- controlli sulla congruenza fra l'oggetto dell'attività svolta dal fornitore e la coerenza con quanto fatturato (congruità qualitativa e quantitativa);
- controllo della rispondenza con la realtà delle operazioni in merito alla effettività dell'erogazione;
- stipula di contratti nel rispetto del sistema delle procure e deleghe (doppie firme);
- verifica e conservazione della documentazione a supporto delle operazioni.

Nel prevenire la commissione del reato di Occultamento o distruzione di documenti contabili la Società ha disposto i seguenti protocolli specifici:

- verifica da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti e della . delle modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- controlli sulla tenuta e movimentazione dei registri contabili amministrativi.

4. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della

Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla società;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole funzioni aziendali coinvolti nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAPITOLO 20 - REATI DI CONTRABBANDO

Il presente capitolo si riferisce ai reati e ai delitti previsti dall'art. 25-sexiesdecies "Reati di contrabbando". Tale articolo è stato introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 ed è disciplinato dal D.P.R. n. 43 del 1973 (il c.d. "Testo Unico in materia doganale").

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

1. illustrare le fattispecie dei reati presupposto;
2. indicare le attività individuate come sensibili;
3. indicare le procedure e i controlli che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
4. individuare i flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

1 REATI DI CONTRABBANDO RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Il reato richiamato dall'articolo 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001.

Contrabbando (D.P.R. n. 43 del 1973)

Il reato di contrabbando contempla i diritti di confine in merito ai dazi di importazione e quelli di esportazione, ai prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, alle merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

Esempio

Acquisto di gadget per la clientela eseguito direttamente da un fornitore extra Ue senza pagamento dei dazi doganali

2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI CONTRABBANDO

L'analisi dei processi aziendali della Società NON ha portato all'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001.